



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 DEL 16/03/2020

OGGETTO: ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. E) DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 - INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI CHE DEVONO ESSERE RESE IN PRESENZA DA PERSONALE DEL COMUNE-

L'Anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **Marzo** alle ore **13:40**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

Presenti Assenti

1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	X	
2	LATTANZI LUCA	Vice Sindaco	X	
3	DI MASSIMANTONIO PIERA	Assessore	X	
4	CORDONE DONATELLA	Assessore	X	
5	BURRINI ANTONIO	Assessore	X	

Totali:

5

0

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale Francesca De Camillis.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

- che l'art. 1 del d.l. n. 6/2020, conv. in l. n. 13/2020, stabilisce che:

a) "allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 (dello stesso d.l.), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" (comma 1);

b) che "tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

(...)

k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

(..)

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3" (comma 2);

- che l'art. 2 dello stesso d.l. n. 6/2020 stabilisce che "le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";

- che l'art. 3 dello stesso d.l. n. 6/2020 stabilisce che "le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale";

- che l'art. 35 del successivo d.l. n. 9/2020 stabilisce che "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

- che in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del d.l. n. 6/2020 conv. in l. n. 13/2020 sono stati adottati, per la definizione di specifiche misure di contenimento:

a) il d.P.C.M. 8 marzo 2020, che ha stabilito specifiche misure per una serie di aree del territorio nazionale, prevedendo in particolare all'art. 1, comma 1, lett. e) che "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)";

- b) il d.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha stabilito l'estensione delle misure previste dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- c) il d.P.C.M. 11 marzo 2020, che:
- c.1.) all'art. 1, stabilisce un'ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo al comma 1, punto 6 che "fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";
- c.2.) all'art. 2 che le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020;

Tenuto conto:

- che la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2010 del 12 marzo 2020 precisa che:
- a) le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;
- b) le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna;
- c) in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020;

Considerato:

- che in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d.P.C.M. 11 marzo 2020 è necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;
- che, in relazione all'individuazione di tali attività è possibile assumere a parziale riferimento:
- a) la classificazione dei servizi pubblici essenziali definita dall'art. 1 della legge n. 146/1990 come specificata dall'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002, come integrato dall'accordo dell'8 marzo 2016;
- b) la classificazione dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane stabilita dal d.m. Interno 28 maggio 1993;
- che l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza si configura come presupposto necessario per gli atti di organizzazione relativi all'applicazione del lavoro agile e incide temporaneamente sull'assetto funzionale del Comune, risultando pertanto atto di macro-organizzazione;
- che, sulla base dell'attuale organigramma e funzionigramma dell'Amministrazione Comunale, adottato con deliberazione della Giunta n. 28 del 1.03.2019 l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza:

a) riguarda i servizi pubblici e i servizi strumentali (afferenti al funzionamento dell'Amministrazione) che richiedono attività da svolgersi nelle sedi comunali e nel territorio del comune necessariamente mediante l'impiego di persone e mezzi, pertanto non sostituibili da soluzioni organizzative supportabili mediante strumenti informatici o riconducibili a lavoro a distanza;

b) riguarda servizi e attività che possono essere subordinati a verifiche preliminari del necessario sviluppo dei processi nei quali devono essere svolte (come ad esempio le attività di verifica del direttore dei lavori in un cantiere);

- che alcune attività individuate come indifferibili da rendere in presenza potranno essere realizzate mediante modalità di lavoro agile, quando siano sperimentate soluzioni che consentano il loro sviluppo attraverso a distanza mediante strumenti informatici;

- che le attività individuate come indifferibili da rendere in presenza dovranno essere svolte dai dipendenti dell'Amministrazione nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da virus Covid-19 indicate nei suindicati decreti;

Visto l'art.48 del D.Lgs.vo 267/2000;

Acquisto il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art.49 del D.lg.vo 267/00, in ordina alla regolarità tecnica;

Delibera

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d.P.C.M. 11 marzo 2020 sono individuate, nella tabella seguente, le attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune, in base alle condizioni e secondo le modalità per ciascuna specificate:

Servizi pubblici essenziali (SPE) e/o indispensabili (SPI)	Attività indifferibili da rendere in presenza
Servizi connessi agli organi istituzionali	Attività di supporto agli organi istituzionali, quando questo renda necessaria la presenza presso gli uffici comunali o altre sedi istituzionali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto (es. videoconferenza).
Servizi di amministrazione generale (SPE/SPI)	Attività relative allo sviluppo dei procedimenti amministrativi (compresa la produzione di atti amministrativi): a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedimenti non sia possibile sospendere i termini in conseguenza della situazione di emergenza. Attività relative allo svolgimento di procedure di gara; a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non sia possibile

	<p>prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative alla gestione dei pagamenti: a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative alla riscossione dei tributi: a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non possibile prorogarli per l'Amministrazione in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative ad obblighi prescritti da norme incidenti sull'attività dell'Amministrazione (es. obblighi in materia di contabilità, trasparenza, obblighi verso autorità ecc.): a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non siano prorogati dagli stessi soggetti riceventi in conseguenza della situazione di emergenza.</p>
Servizi del personale (SPE)	Attività relative all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge, quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto.
Servizi di anagrafe e di stato civile (SPE/SPI)	Attività di raccolta delle registrazioni di nascita e di morte (anche mediante reperibilità).
Servizio elettorale (SPE/SPI)	Attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti.
Servizio statistico (SPI)	Attività relative ad acquisizione obbligatoria di

	dati, quando non possibile mediante forma di contatto in remoto con gli interessati.
Servizi connessi con la giustizia (SPI)	Attività relative alla vigilanza e alla custodia di strutture assegnate in dotazione al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / Lavori e opere (SPI)	Attività relative alla direzione dei lavori nei cantieri attivi per la realizzazione di opere/lavori indifferibili, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente dell'appaltatore. Attività di controllo e di vigilanza dei cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / Edilizia e urbanistica (SPI)	Attività di controllo sull'esecuzione di lavori in corso, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente del soggetto esecutore dei lavori.
Servizi di polizia locale/municipale (SPE/SPI)	Attività da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti: a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale; c. attività di pronto intervento; d. attività della centrale operativa; e. vigilanza casa municipale; f. assistenza al servizio di cui al n.8, in caso di sgombero della neve.
Servizi di polizia amministrativa (SPI)	Attività di controllo da assicurare con un nucleo di personale adeguato finalizzate a garantire il corretto esercizio delle attività per le quali questo è possibile in base al d.P.C.M. 11 marzo 2020.
Servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica (SPI/SPE)	Attività relative all'emergenza Covid-19 e ad altre emergenze da presidiare con personale in reperibilità.
Servizi di istruzione primaria e secondaria / Servizi educativi (SPI/SPE)- Attività ora sospese	Attività amministrative connesse ai servizi educativi, quando non realizzabili mediante modalità di lavoro agile in quanto comportanti utilizzo di mezzi e dotazioni disponibili solo presso la sede di lavoro.

Servizi necroscopici e cimiteriali (SPE/SPI) se non esternalizzato	Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme.
Servizi di nettezza urbana (SPI/SPE) se non esternalizzato	Attività parziali relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. spazzamento), con ridotto numero di personale e entro gli standard minimi previsti per il servizio.
Servizi di viabilità (SPI)	Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
Servizi di illuminazione pubblica (SPI/SPE) se non esternalizzato	Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente rete di illuminazione pubblica, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
Igiene e sanità pubblica (SPE)	Attività relative ad emergenze sanitarie, comportanti interventi diretti di personale, per accertamenti, verifiche e attività specifiche.

2. Le attività non ricomprese nel punto 1, sono realizzate con modalità di lavoro agile (smartworking);

3. Il presente atto costituisce atto di organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento dai Dirigenti / Responsabili dei Servizi in relazione agli atti di organizzazione che ciascuno di essi dovrà adottare in relazione all'individuazione, nei Settori/Servizi di propria competenza, delle risorse umane da assegnare alla gestione delle suindicate attività.

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000, con separata e unanime votazione favorevole, stante la situazione di emergenza COVID19 e l' idoneità di questo strumento a fronteggiarla.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Amministrativa

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 16/03/2020

Il Responsabile del Settore
(Francesca De Camillis)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 18/03/2020 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata trasmessa con elenco n. 5625, in data 18/03/2020 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, li 18/03/2020

L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 16/03/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 18/03/2020 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo
